

C O M U N E D I F I C A R O L O

PROVINCIA DI ROVIGO



Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali comunali

(Approvato con deliberazione del C.C. n.56 del 25.09.98 e modificato con deliberazioni del C.C. n.7 del 29.02.2000, n.8 del 02.03.2001, n.10 del 28.02.2002, n.6 del 29.03.07 e n.3 del 26.03.08 e n. 7 del 21.03.2011)



Comune di Ficarolo

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.....	2
TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 <i>Oggetto e finalità del Regolamento</i>	2
Art. 2 <i>Limiti alla potestà regolamentare</i>	3
Art. 3 <i>Individuazione delle entrate del Comune</i>	3
Art. 4 <i>Regolamentazione delle entrate</i>	3
Art. 5 <i>Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote</i>	3
Art. 6 <i>Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i>	3
TITOLO II.....	4
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.....	4
<i>Capo I : Gestione delle entrate</i>	4
Art. 7 <i>Forme di gestione delle entrate</i>	4
Art. 8 <i>Soggetti responsabili delle entrate</i>	4
<i>Capo 2° : Denunce e controlli</i>	5
Art. 9 <i>Attività di verifica e controllo</i>	5
Art. 10 <i>Interrelazioni tra servizi e uffici comunali</i>	5
Art. 11 <i>Rapporti con il contribuente</i>	6
Art. 12 <i>Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali</i>	6
Art. 13 <i>Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>	7
TITOLO III.....	8
ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E RIMBORSI.....	8
Art. 14 <i>Forme di riscossione</i>	8
Art. 15 <i>Misura degli interessi</i>	9
Art. 16 <i>Sospensione e dilazione del versamento</i>	8
Art. 17 <i>Rimborsi</i>	9
ART18 LIMITI DI ESENZIONI PER VERSAMENTI E RIMBORSI	9
TITOLO IV.....	9
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI.....	10
ART. 19 OGGETTO	10
Art. 20 <i>Compensazione verticale</i>	10
Art. 21 <i>Compensazione orizzontale</i>	11
Art.22 <i>Funzionario responsabile</i>	11
TITOLO V.....	11
... Diritto di interpello.....	11
Art.23 <i>Presentazione dell'istanza</i>	11
Art. 24 <i>Competenze del Comune</i>	12
ART.25 ISTANZA DI INTERPELLO	12
ART.26 ADEMPIMENTI DEL COMUNE	12
ART.27 EFFICACIA DELLA RISPOSTA FORNITA DAL COMUNE	13
TITOLO VI.....	13
SANZIONI CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI.....	13
Art. 28 <i>Sanzioni</i>	13
Art. 29 <i>Contenzioso giudiziario</i>	14
Art.30 <i>Autotutela</i>	14
Art.31 <i>accertamento con adesione</i>	15
TITOLO VII.....	15
Art 32 <i>Norme finali</i>	15
Art 33 <i>Disposizioni transitorie</i>	16
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	16

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

ai sensi del dlgs 446/97

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, ai sensi dell'art.149 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazione e dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio dei Comune.

Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare

Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3 Individuazione delle entrate del Comune

1. Costituiscono entrate tributarie quelle, che, in conseguenza di leggi emanate dallo Stato individuano i tributi, le loro aliquote massime ed i soggetti passivi.
2. Costituiscono entrate patrimoniali i canoni, i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i corrispettivi dei servizi, i prezzi e le tariffe per la fornitura di beni e quanto altro non risultante tra le entrate tributarie di cui al comma 1.

Art. 4 Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento attuativo dei principi generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione, salva diversa disposizione di legge.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5 Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote.

Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il Comune dovrà determinare le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, con apposite deliberazioni, avendo cura di raggiungere l'equilibrio economico di bilancio, tenuto conto dei valori di mercato e dell'eventuale esigenza di copertura, totale o parziale, dei costi del servizio a cui si riferiscono.

Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che la prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere

esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II

Accertamento delle entrate

Capo I : Gestione delle entrate

Art. 7 Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8 Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i responsabili dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione, nonché i funzionari d'imposta nominati con apposito atto deliberativo
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo nonché il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'entrata.
3. Il funzionario responsabile di entrata tributaria cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, liquidazione ed accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli, cura il contenzioso e nell'eventuale pubblica udienza rappresenta l'ente, cura il concordato con adesione e l'a conciliazione giudiziale, all'occorrenza esercita l'autotutela così come disciplinata dall'art. 20 del presente regolamento.
4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta Municipale, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) dei D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Capo 2° : Denunce e controlli

Art. 9 Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
4. Il funzionario, quando sussistono fondati sospetti di inadempienza, può invitare il contribuente a fornire i necessari chiarimenti.
5. I controlli vengono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale, nell'assegnare gli obiettivi si dà conto della congruità delle risorse assegnate nel rispetto degli adempimenti di legge.
6. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Municipale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 10 Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di messi

pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art. 11 Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio di collaborazione e buona fede.
2. Il Comune assume idonee iniziative che consentono la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni dallo stesso emanate in materia tributaria, anche attraverso la pubblicazione delle stesse nella rete informatica dell'ente.
3. Il Comune informa di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.
4. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, anche se successivamente modificati dall'ente medesimo, o qualora il suo comportamento risulti conseguente a fatti direttamente imputabili all'ente stesso.
5. Non sono, comunque, irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in mera violazione formale senza debito d'imposta. Vengono, comunque, considerate violazioni sostanziali l'omessa dichiarazione in quanto preclude l'attività di liquidazione e/o accertamento nonché , per la stessa motivazione, la mancata presentazione dei libri contabili qualora questi costituiscano il presupposto per la quantificazione della base imponibile del calcolo dell'imposta dovuta.
6. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.
7. Fermo restando le competenze attribuite alla figura del "Garante del contribuente" istituita a livello Regionale dallo Statuto del contribuente (art.13 della Legge 212/2000) in materia tributaria, per le altre entrate comunali le funzioni proprie del garante sono assunte da "Difensore Civico".

Art. 12 Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Abrogato.
3. Abrogato.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 13 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati pagamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato sottoscritto dal funzionario designato per la gestione del tributo. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli art. 16 e 17 del D.Lgs.472/97 e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che costituiscono la base dell'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa, l'eventuale possibilità di richiedere l'accesso al concordato. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.9 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto di diffida nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, del periodo di riferimento ed assegnando agli stessi il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica per adempiere al versamento con le modalità indicate nell'atto medesimo.
5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

TITOLO III

Attività di riscossione e rimborsi

Art. 14 Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista dai decreti legislativi n.46/99 e n.326/99 o dalla procedura di cui alla legge 639/1910.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e se attivi con accrediti elettronici.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario.
4. I ruoli predisposti nelle forme previste dalle disposizioni di legge, debbono essere vidimati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.
5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, l'apposito atto di consegna.

Art. 15 Misura degli interessi

1. Per tutte le entrate comunali, la misura annua degli interessi per il recupero dei crediti e dei rimborsi è data dal tasso di interesse legale, aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.

Art. 16 Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
1. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art. 17 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **5** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 20, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione; resta salva la possibilità per il richiedente di integrare o correggere, su segnalazione del funzionario responsabile, gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
5. Sugli importi dovuti per rimborsi sono riconosciuti gli interessi al tasso previsto all'art.15 del presente regolamento a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18 Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a ciascuna entrata comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascuna tipologia di credito, con riferimento ad ogni anno solare, non superi l'importo fissato in EUR 16,53 (Lire 32.000). La presente disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.
2. Il suddetto limite viene ridotto a EUR 10,33 (Lire 20.000) per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) ed a EUR 5,16 (Lire 10.000) per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) temporanea e la tassa smaltimento rifiuti (TARSU) temporanea.

3. Non si procede al rimborso d'importi pari o inferiore agli importi indicati ai comma 1 e 2 comprensivi degli interessi.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV

Compensazione tra crediti e debiti tributari

Art. 19 Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali a decorrere dal 01.gennaio 2002 e secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 20 Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od quelli precedenti, senza interessi, e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, a pena di inammissibilità, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. Tale opzione dovrà essere indicata nella dichiarazione di cui al comma 2, fermo restando che la stessa non equivale ad istanza di rimborso che dovrà essere presentata separatamente. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo ovvero di tributi riscossi da ditta appaltante.

Art. 21 Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, a pena di inammissibilità, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno gli stessi elementi indicati al comma 2 dell'articolo precedente
3. Quanto indicato al comma 3 e 4 del precedente articolo vale anche per la compensazione orizzontale.

Art. 22 Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione è quello responsabile del tributo sul quale viene effettuata la compensazione.
2. In caso di invio ad Ufficio o Organo incompetente, la documentazione deve essere inviata dall'organo ricevente al funzionario responsabile individuato nel comma precedente.

TITOLO V

Diritto di interpello

Art. 23 Presentazione dell'istanza

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia tributaria, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato.
2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
3. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possa configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento

oggetto dell'istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere efficacia e produrre effetti di cui all'art. 27.

5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è rappresentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
6. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

Art. 24 Competenze del Comune

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Ficarolo nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima;
2. Qualora l'istanza riguardante il tributo comunale, anziché al Comune, sia presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di cui all'art.2 del Decreto 26/04/2001, n.209, la relativa risposta produce l'efficacia di cui all'art. 27 del presente regolamento a condizione che tale istanza e la successiva risposta, a cura del contribuente, siano trasmesse per conoscenza anche al Comune, il quale, qualora non condivida la risposta stessa, dovrà darne motivata e tempestiva notizia al soggetto interessato;

Art. 25 Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune.;
 - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza può altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza, tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio – assenso di cui all'art.11 comma 2, secondo periodo, della legge 27/07/2000, n.212.
3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, prima di procedere all'archiviazione, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Comunque, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

Art. 26 Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessari, può richiedere l'interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
2. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento preso i recapiti indicati dall'istante, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollazione all'ente, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 25 comma 3.
3. Il Funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della compiutezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta.
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Art. 27 Efficacia della risposta fornita dal Comune

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si sente anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune anche attraverso la pubblicazione della stessa nella rete informatica dell'ente.
2. Qualora la risposta del Comune su istanze inammissibili e purchè recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 25 comma 2, s'intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

TITOLO VI

Sanzioni – Contenzio e strumenti deflativi

Art. 28 Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dai D Lgs. 471 - 472 e 473 del 23 dicembre 1997, sono graduate con delibera adottata dal Comune ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.

3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario o del responsabile del servizio responsabile di cui all'art.8 del presente regolamento .

Art. 29 Contenzioso giudiziario

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può promuovere con altri Comuni, mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, la gestione associata del contenzioso tributario alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo del suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile a compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettive del comune.
3. Ai sensi del D.Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 può essere abilitato a rappresentare l'ente e:
 - per le controversie di importo inferiore a €. 2.582,29 (Lire cinque milioni) può stare in giudizio senza difensore, o in caso di gestione associata del contenzioso farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa;
 - per le controversie di importo superiore a €. 2.582,29 (Lire cinque milioni) deve essere affidata la difesa in giudizio a professionista esterno , o in caso di gestione associata del contenzioso farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa;
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art.52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
5. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 30 Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/97, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. In ogni caso anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - b) errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) evidente errore logico;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di scadenza;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 31 Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

Art. 32 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2007**, ai sensi dell'art 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Art. 33 Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'articolo **12, 13 e 15** del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere **dall'1.01.2007** e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Abrogato con deliberazione del C.C. n. del 21.03.2011

